

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	217
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore GALLOTTI BALBONI ANITA ed altri: Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1746)	217
PRESIDENTE	217, 218
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	217
AMENDOLA PIETRO	218
SPASARI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	219
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CAMANGI: Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori. (85)	219
PRESIDENTE	219, 227
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	219, 224, 225
CAMANGI	224, 225
CIBOTTO	225
CERVONE	227
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	227

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonino e Ripamonti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri: Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri: « Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara » già approvata dalla Commissione lavori pubblici del Senato, in sede legislativa, il 18 novembre 1959.

Prego il Relatore, onorevole Cibotto, di voler riferire su questa proposta di legge.

CIBOTTO, *Relatore*. La proposta presentata dai senatori ferraresi onorevoli Gallotti Balboni, Bardellini e Bosi riguarda la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento del quartiere di San Romano di Ferrara e si è resa necessaria in conseguenza delle more dovute superare in questi anni per la ricostruzione della città emiliana colpita dai bombardamenti durante l'ultima guerra. Il provvedimento si riallaccia al decreto legislativo del 19 dicembre 1936 contenente le norme per il risanamento del quartiere di San Romano di Ferrara, uno dei quar-

La seduta comincia alle 10,15.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960.

tieri più centrali. Con decreto 29 luglio 1938 fu approvato il piano di massima per tale risanamento, ma il periodo bellico costrinse a soprassedere alla esecuzione del primo lotto dei lavori. Finita la guerra, il comune di Ferrara chiese ed ottenne con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 maggio 1947, n. 481, la proroga al 18 maggio 1957 del termine per l'attuazione del piano di risanamento. A seguito delle difficoltà sorte successivamente (per esempio la ricostruzione del palazzo di Giustizia che ha tenuto desta la opinione pubblica ferrarese e l'attenzione della Sovrintendenza ai monumenti per tanti mesi e tanti anni in quanto doveva essere costruito in luogo diverso da quello dove è stato edificato adesso) il comune deliberò una variante al piano di massima precedentemente approvato ed ottenne l'approvazione del progetto particolareggiato esecutivo del primo lotto con decreto presidenziale del 30 maggio 1953.

Durante il corso dei lavori del primo lotto, in data 26 marzo 1956 è stato deliberato il piano particolareggiato per la esecuzione del secondo lotto, che è stato approvato il 16 aprile 1958, ma registrato soltanto il 27 febbraio 1959.

Intanto il Comune di Ferrara, nell'intento di completare al più presto l'esecuzione del piano di risanamento, deliberò il 31 marzo 1958 il piano relativo al terzo lotto, che non è stato ancora approvato dal superiore Ministero.

Purtroppo, sia in sede di approvazione del primo che del secondo lotto, sono sorte numerose difficoltà per lo studio di soluzioni a salvaguardia degli importanti valori storici monumentali degli edifici di Ferrara, nonché per le esigenze estetiche, urbanistiche e di viabilità di una città importante come Ferrara.

Durante tale periodo gli uffici comunali hanno dovuto attendere l'approvazione della Sovrintendenza ai monumenti e della Sezione urbanistica del Provveditorato generale alle opere pubbliche, con la conseguenza che il decreto di approvazione di tale lotto non è diventato a tutt'oggi operativo.

Preoccupato per queste difficoltà e, soprattutto, temendo che alla esecuzione delle opere non fosse sufficiente la proroga ottenuta fin al 18 maggio 1957, il Comune di Ferrara provvide fin dal 25 luglio 1956 a presentare domanda di proroga al Ministero, il quale, però, in data 6 agosto dello stesso anno ne escluse la necessità, adducendo che la proroga del piano di risanamento doveva considerarsi già intervenuta col provvedimento d'ordine generale di cui alla legge 21 dicembre 1955, che attuò la proroga di tutti i piani regolatori sino

all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale.

In base a tale legge, il Comune di Ferrara ha deliberato e inoltrato il nuovo piano regolatore, ma è purtroppo presumibile che prima della sua approvazione il termine della validità del piano di risanamento di San Romano sarà prossimo allo scadere.

Si appalesa, quindi, la necessità di una proroga della legge speciale, altrimenti il Comune di Ferrara non potrà continuare l'attuazione del piano di risanamento (che è una cosa ben diversa dal piano regolatore generale, di cui al decreto legge 19 dicembre 1956, convertito nella legge 18 giugno 1957, n. 1535) e non potrà beneficiare delle successive provvidenze legislative che hanno avuto cura di dettare particolari norme, sia d'ordine tecnico che giuridico, che costituiscono lo strumento necessario ed indispensabile all'attuazione del piano.

Il provvedimento che si propone con la proposta in esame consentirà che possano essere portati a termine i lavori del secondo lotto, ora approvato, e del terzo lotto, in corso di approvazione, e dei successivi lotti, in via di elaborazione. Invece, qualora la proposta di legge non venisse accolta i lavori resterebbero limitati soltanto al primo lotto, mentre è notorio che il risanamento del quartiere di San Romano è opera la cui necessità risale a decenni, perché non è possibile concepire che nel cuore della città esista un quartiere contrario alle esigenze urbanistiche ed estetiche di una zona tanto estesa. A tale proposito non sarà male tener presente che i criteri cui è stato ispirato il risanamento del quartiere si sono aggravati, sia per le condizioni igieniche statiche delle case malsane comprese nel quartiere, che per le accresciute esigenze della viabilità e urbanistiche di una zona che è la più importante della città.

Si spera che al termine della nuova concessione di dieci anni di proroga, a decorrere dalla data in cui cesserebbero di avere effetto le disposizioni legislative su riportate, possa aver termine un'opera pubblica di tanta importanza ed utilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Esprimiamo il nostro compiacimento per la pregevole relazione, e siamo d'accordo sulla necessità di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do la parola al rappresentante del Governo.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è pienamente favorevole, perché le ragioni così bene illustrate dal relatore impongono senz'altro una proroga del termine, in modo da consentire che Ferrara possa risanare questo quartiere così importante della città.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« Il termine per l'attuazione del piano di risanamento di San Romano nella città di Ferrara, di cui al regio decreto 19 dicembre 1936, n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1957, n. 1535, è prorogato al 21 dicembre 1960 ».

Avverto che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori (85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Camangi: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori ».

Do la parola al Relatore, onorevole Alessandrini.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, accingendomi al non facile compito di relatore sulla proposta di legge Camangi, premetterò che i paesi più progrediti hanno cercato di risolvere il problema fiduciario imposto dal rapporto di appalto nel modo più vario e senza ledere il rispetto dovuto alla libera iniziativa.

Le forme sono diverse: da quella piuttosto complessa dell'Inghilterra, che vede le imprese costruttrici registrate e classificate in un albo articolato, a quella della Francia la quale, con la sua libera federazione nazionale della costruzione, raggruppa con grande ampiezza di concezione le forze attive nel settore edilizio, suscitando un efficace e spontaneo senso di responsabilità negli operatori, a quella limite rappresentata dal criterio nord americano che si fonda esclusivamente sulla garanzia da costituirsi mediante una adeguata cauzione.

Anche nel nostro paese la necessità di un provvedimento legislativo atto ad inquadrare in termini chiari e rassicuranti la complessa

e talvolta febbrile attività costruttiva è stata acutamente sentita, specie nel corso dell'immediato dopoguerra, quando lo sforzo per la ricostruzione del paese e, soprattutto, la volontà di lavoro del popolo italiano, dopo anni di inerzia, si sono manifestati con una potenza sorprendente.

Il verificarsi di qualche increscioso evento, dovuto a nuove aziende, sovente ricche di buona volontà ma povere di mezzi e di competenza (crollo di costruzioni, inadempienze contrattuali, crisi finanziarie ed altri guai del genere) diede avvio a lunghe discussioni sulla necessità di ripristinare, adeguandola ed estendendola, la regolamentazione disposta con legge 10 giugno 1937, n. 1139, modificata con legge 30 marzo 1942, n. 511, per la formazione di un Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. La regolamentazione rimase però inefficace dopo gli eventi dell'8 settembre 1943 che videro la dispersione del Comitato centrale permanente, composto dai rappresentanti dei dicasteri, enti pubblici e delle organizzazioni interessate, al quale era demandata la tenuta dell'Albo.

La legge 30 marzo 1942, n. 511, che aveva come fondamentale obiettivo — articolo 1 — l'ordinamento dell'attività produttrice degli appaltatori di opere pubbliche, in armonia con i principi del regime corporativo, diede avvio al primo « Albo generale » raccogliendo ed unificando i vari elenchi di ditte, ritenute degne di fiducia, esistenti presso le varie amministrazioni pubbliche.

Venuta meno, per le ragioni addotte, l'efficacia della norma legislativa, la formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori rimase bloccata, fra l'altro per l'impossibilità di provvedere all'iscrizione di nuove imprese aventi i requisiti prescritti.

Tuttavia, dovendosi in qualche modo ovviare alla situazione determinatasi, si tornò, nell'attesa di una chiarificazione, alla formazione di elenchi provvisori di imprese meritevoli della fiducia da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sono trascorsi molti anni ma la situazione rimane immutata ed intanto si vanno accumulando diffidenze e malumore che non recano di certo un contributo positivo all'ordinato svolgersi dell'attività costruttiva.

Dopo molte discussioni, abbandonata l'idea di ripristinare il disciolto Comitato permanente centrale, previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, riattivandone la funzionalità, si pensò ad una soluzione nuova che affrontasse, in relazione alle mutate esi-

genze, un inquadramento degli appaltatori al di fuori di ogni classificazione corporativistica.

Venne così presentato al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge, elaborato a cura dell'allora Sottosegretario ai lavori pubblici onorevole Camangi, che però non ebbe seguito per i dubbi e le perplessità manifestate da alcuni Ministri.

Il 4 marzo 1954 il collega Camangi presentò per la prima volta la proposta di legge: « Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » che oggi siamo chiamati ad esaminare; le vicende del progetto in parola sono note: assegnato alla Commissione lavori pubblici in sede legislativa, non si giunse ad una decisione dopo una discussione protrattasi nel corso di tre sedute, per il sopravvenire del termine della II legislatura e il conseguente scioglimento del Parlamento.

Modificatosi l'orientamento del Governo sulla materia, l'esame della proposta di legge Camangi venne abbinato al disegno di legge nel frattempo presentato dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Togni, con il titolo « Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori », che si riferiva al medesimo argomento con una visione più circoscritta e con la fondamentale preoccupazione, come è detto nella relazione che accompagnava lo schema di legge, di non costituire « un ordinamento rigido di una categoria professionale » ma di « dare alla Pubblica Amministrazione i mezzi per garantirsi e tutelarsi nel modo migliore ».

Il relatore di allora, onorevole Pacati, ci lasciò al riguardo uno studio diligente e meditato al quale largamente mi richiamerò nell'esporre queste mie brevi considerazioni.

La discussione svoltasi presso la VII Commissione nelle sedute del 29 gennaio, 6 e 12 febbraio 1958 si concluse con la nomina di un Comitato ristretto al quale fu affidato il compito di formulare un testo base — derivato dai due provvedimenti in esame e dagli emendamenti proposti — che avrebbe dovuto servire per la discussione degli articoli.

L'unico schema di legge ora sottoposto alla nostra approvazione, lungi dal concepire l'Albo dei costruttori come una chiusa associazione di categoria, mira ad ottenere, sono parole del proponente, « un censimento permanente costruttivo delle forze produttive che, a differenza di quelli normali, non raccolga d'autorità i dati necessari, ma li acquisisca attraverso una spontanea offerta da parte di quanti vi hanno interesse, e che abbia, per i censiti, il valore di atto di abilitazione alla professione di costruttore ».

La proposta di legge tende quindi ad ottenere, attraverso dati obiettivi diligentemente raccolti e vagliati, un quadro completo e analitico delle forze costruttrici italiane che permetta di fare scelte più razionali ed oculate nell'impiego delle stesse; si propone inoltre di suscitare fra le molteplici imprese, desiderose di servire le pubbliche amministrazioni, un moto emulativo che determini un miglioramento di costume e promuova una maggior serietà morale finanziaria e tecnica.

Sono questi, se non erro, i frutti sperati dall'approvazione della legge in parola e per convincerene richiamerò, fra le molte, una autorevole voce delle passate discussioni sull'argomento: in data 1° novembre 1956, il *Giornale dell'ingegnere*, pubblicato dal Collegio degli ingegneri di Milano, scrisse trattando delle norme regolatrici delle gare di appalto: « tutti gli accorgimenti e gli studi per determinare queste norme saranno vani se non si addivene alla formazione definitiva di un Albo che, attraverso una rigorosa valutazione degli elementi formativi, classifichi gli aspiranti concorrenti e ne testifichi la capacità, scartando gli inetti ». Il problema è grosso: gli altri sono purtroppo dei palliativi. Con un Albo ben tenuto ed aggiornato, le gare potrebbero essere libere per tutti gli iscritti nella categoria ed importo della gara stessa. Ritorriamo dunque all'Albo nazionale come prima della guerra, abbandonamo tutti gli elenchi speciali, locali, regionali delle cento ed una amministrazioni pubbliche, redatti con criteri sovente diversissimi, talvolta forse da oscuri non responsabili funzionari, ed otterremo se non l'impossibile perfezione, almeno una dignitosa ed economicamente sana forma di appalto ».

Recentemente, il *Corriere dei Costruttori* faceva eco, pubblicando una lettera diretta dal Presidente della A.N.C.E., al Ministro dei lavori pubblici, in merito ai provvedimenti legislativi proposti per scongiurare, nel limite dell'umano, tremende sciagure come quella del tragico « crollo di Barletta », e chiedeva che il primo atto fosse quello di istituire un Albo nazionale dei costruttori, al fine di ottenere una rigorosa « qualificazione delle imprese », perché, « solo un tale Albo, aperto a tutte le imprese in grado di documentare la capacità tecnica e la moralità professionale, potrebbe assicurare una rigorosa selezione degli operatori e la eliminazione di quelli non idonei, contribuendo così a garantire, indirettamente ma efficacemente, la sicurezza delle costruzioni ».

Il problema è indubbiamente ancora vivo sebbene il tempo abbia fatto giustizia di molte improvvisazioni aziendali post-belliche e la proposta Camangi, se diverrà legge, determinerà certamente un ulteriore e più rapido miglioramento della situazione anche se non è prudente abbandonarsi ad eccessive ottimismo-illusioni. La legge offre le premesse per lo sviluppo di un utile autocontrollo nell'ambiente dei costruttori e penso che potrà stimolare l'emulazione tra le aziende, non soltanto sul piano organizzativo e strutturale, ma soprattutto su quello più vasto e determinante del costume, fondamento essenziale al formarsi del senso di responsabilità di una parte e della fiducia dall'altra, elementi entrambi indispensabili per un sano ed onesto rapporto di appalto.

È doverosa in tutti la preoccupazione che il denaro pubblico sia affidato ad imprese serie ed efficienti; la serietà presuppone il possesso di elevate qualità morali senza le quali il rapporto è spesso fraudolento, litigioso e negligente.

L'efficienza si fonda particolarmente:

1°) sulla preparazione tecnica ed organizzativa dei dirigenti aziendali, amministratori e direttori tecnici; dalla loro capacità dipende la razionalità, la sicurezza e l'economicità del lavoro;

2°) sull'attrezzatura tecnica che deve essere adeguata all'entità delle opere da compiere; solo con una buona attrezzatura sarà possibile una esecuzione rapida, sicura e quindi più economica del lavoro, specie se si tratta di realizzare strutture complesse ed ardite quali quelle imposte dall'edilizia moderna;

3°) sul potenziale finanziario aziendale che deve permettere una conduzione regolare e continua dei lavori, senza interruzioni o carenze di rifornimenti o insolvenze nei confronti delle maestranze, per mancanza di adeguati mezzi e di credito.

Ma la costituzione di un Albo nazionale dei costruttori suscita anche delle preoccupazioni delle quali già si era fatto interprete l'onorevole Pacati ammonendo che nell'inquadramento si deve:

a) tutelare la possibilità di immissione di nuove e promettenti energie nel novero dei costruttori, al fine di garantire il naturale rinnovo dell'organismo con la rapidità richiesta dal progresso;

b) definire con sufficiente esattezza ed approssimazione il posto che a ciascuno compete in relazione alla capacità, all'inclinazione ed alla capienza economica;

c) precisare i mezzi di indagine evitando il pericolo di appesantimenti burocratici, facilitati dalla centralizzazione;

d) assicurare l'equità delle scelte a seconda della natura dei lavori e delle specializzazioni, consentendo una giusta indipendenza agli organi periferici nelle decisioni, in rispetto dei sani criteri di decentramento, tenuto presente che i funzionari periferici essendo più a contatto con le popolazioni sono in grado di interpretarne più agevolmente i bisogni e di procedere alla scelta degli uomini più idonei a soddisfarli;

e) impedire il formarsi dei monopoli di grandi imprese, e fornire il necessario mordente perché selezione ed incoraggiamento non diventino termini contrastanti, bensì concorrenti agli effetti del potenziamento costruttivo;

f) evitare onerosi e non necessari controlli, ingeneranti sfiducia e depressione morale.

Non ripeterò le obiezioni di carattere costituzionale mosse al progetto di legge perché mi sembrano definitivamente superate.

La mia disamina può concludersi assumendo la puntualizzazione fatta dal mio predecessore sui criteri ispiratori del provvedimento; una legge capace di:

a) rilasciare alle imprese un attestato di abilitazione all'esercizio professionale ognuna secondo le sue concrete possibilità; attestato che si riduce all'iscrizione;

b) introdurre nelle aziende di costruzione o installazione la figura del direttore tecnico provveduto di idoneo titolo di studio;

c) dare agli Enti appaltanti la garanzia di una idoneità direttiva, di una attrezzatura adeguata e di un potenziale finanziario proporzionato;

d) costituire un censimento permanente e generale delle energie costruttive del paese.

Alla luce degli argomenti esposti il giudizio sulla proposta di legge in esame non può essere che favorevole come lo fu di massima nella discussione svolta sull'importante questione nella passata legislatura.

Non ci rimane ora che passare all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 abroga la legge 30 marzo 1942, n. 511, proponendo la nuova denominazione dell'Albo da costituirsi presso il Ministero dei lavori pubblici.

Fermo il principio dell'unicità dell'Albo, penso che lo stesso debba essere decentrato presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche per gli appaltatori idonei ad assumere lavori che non superino la spesa di lire 50 milioni.

Nella discussione che si è svolta dinanzi alla Commissione nella passata legislatura si era proposto una gradualità, ossia di decentrare presso gli uffici del Genio civile la tenuta dell'Albo fino ad appalti per opere non superanti il valore di 25 milioni di lire, presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la tenuta dell'Albo per gli appalti da 25 a 50 milioni e mantenendo a Roma la tenuta dell'Albo per appalti relativi ad una spesa superiore ai 50 milioni. Io penso, però, che il decentramento regionale per appalti fino alla concorrenza di 50 milioni sia sufficiente per garantire l'avvicinamento dell'Albo agli operatori economici che vivono in periferia.

A Roma si conserverà, si capisce, l'Albo generale che comprenderà anche gli albi decentrati.

Per quanto riguarda la denominazione dell'Albo, propendo per una modifica che la rende più propria; quella di Albo nazionale dei costruttori restringe il concetto e lo limita. Non dispiacerà al proponente della legge se la mia preferenza va alla denominazione di Albo nazionale degli appaltatori. Si riferisce di più al rapporto che determina l'inquadramento dell'impresa piuttosto che alla caratteristica soggettiva della stessa. Per essere più generica la denominazione risponde meglio alla generalità delle aziende che si sottoporranno alla disciplina dell'Albo.

La dizione « Albo dei costruttori » potrebbe restringere il concetto ai soli costruttori; ma noi sappiamo che nell'Albo sono iscritti anche gli installatori, cioè coloro che provvedono alla installazione dei servizi. Questi installatori non possono essere definiti propriamente come costruttori. La questione è stata già sollevata, a suo tempo, e, allora, si propose di denominare l'albo: « Albo nazionale dei costruttori e installatori ». Ripeto, che sarà forse più opportuno adottare la denominazione di « Albo nazionale degli appaltatori », in quanto è richiamato un aspetto comune a tutte le imprese suscettibili di inquadramento.

L'articolo 2 parla della iscrizione nell'Albo. L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per ottenere l'appalto dei lavori per un importo superiore ai 5 milioni di lire, che siano di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chiunque fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. Mentre la legge in vigore si preoccupa esclusivamente dei lavori realizzati per conto dello Stato, la nuova disciplina comprende anche le opere eseguite per Enti pubblici e per chiunque fruisca di contributo dello Stato.

Anche su questo argomento nel passato c'è stata una larga ed approfondita discussione per stabilire se l'obbligo di servirsi unicamente di aziende iscritte all'Albo dovesse venire esteso anche agli enti pubblici. Penso che, trattandosi di enti in molti casi fruanti di denaro dello Stato e che comunque hanno una particolare natura giuridica, sia senz'altro opportuno sottoporli alla particolare disciplina.

Per quanto riguarda l'entità di spesa dell'appalto, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'albo, nella discussione della passata legislatura si è proposto di abbassare il limite a 2 milioni, per comprendere tra le iscrivibili anche talune aziende installatrici che altrimenti sarebbero rimaste escluse. Nella attuale formulazione il limite è di 5 milioni, e mi sembra il più giusto.

L'articolo 3 stabilisce le norme per l'ammissione agli appalti indetti dallo Stato e dagli Enti pubblici delle imprese iscritte nell'Albo e ne regola la prescritta documentazione. L'ammissione all'appalto è condizionata esclusivamente, per le persone fisiche agenti in proprio o in rappresentanza, alla presentazione del certificato generale del casellario giudiziario, e, per le società commerciali, all'esibizione del certificato del tribunale attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Praticamente l'ammissione agli appalti è subordinata esclusivamente all'aggiornamento dei documenti comprovanti l'idoneità morale e commerciale dell'aspirante appaltatore.

L'articolo 4 consente che imprese non ancora iscritte all'Albo, od imprese straniere vengano ammesse ad eseguire per conto dello Stato o Enti pubblici lavori che richiedano una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee. Tale ammissione è subordinata alla tempestiva motivata comunicazione delle Amministrazioni interessate al Comitato centrale per l'Albo.

L'articolo 5 conferisce alle imprese incluse nell'Albo un titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione, rispetto alle imprese non iscritte, nei rapporti con lo Stato e con gli Enti pubblici. Tutto questo anche esulando dall'ambito degli appalti, purché i rapporti in questione abbiano connessione con l'attività costruttiva. Devo mettere in rilievo che l'unico dubbio espresso dal Consiglio di Stato sulla costituzionalità della legge si riferisce, appunto, al dettato di questo articolo: titolo di preferenza generico potrebbe infatti essere censurabile sotto il riflesso della costituziona-

lità. Personalmente condivido tale punto di vista; d'altra parte penso che la legge non perderebbe molto se questo articolo venisse eliminato.

L'articolo 6 statuisce che l'iscrizione all'Albo si comprova mediante certificato valevole per la durata di quattro mesi, da rilasciarsi dal Comitato centrale per l'Albo.

È mio parere e parere di molti altri che la validità di soli quattro mesi sia inadeguata. Sarebbe opportuno portare la validità di questo certificato da quattro mesi a un anno; tanto più che vi è la possibilità di sospendere l'efficacia attraverso un intervento tempestivo del Comitato centrale per l'Albo.

L'articolo 7 tratta della domanda di iscrizione e stabilisce le modalità per l'iscrizione nell'Albo: una domanda al Comitato centrale per l'Albo, corredata da adeguata documentazione, da presentarsi al Provveditorato alle opere pubbliche, che trasmette, dopo aver esperito opportune indagini, la pratica al Comitato con il parere. Sulle domande per l'iscrizione nella categoria dell'Albo che prevede opere di restauro od altro di edifici monumentali, il Provveditorato deve chiedere il parere della competente Sovrintendenza ai monumenti; su quelle per le categorie dell'armamento ferroviario e delle opere ferroviarie speciali quello del competente Compartimento delle Ferrovie dello Stato; su quelle, infine, per la categoria degli impianti di telecomunicazioni quello dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti d'ordine generale necessari per poter ottenere l'iscrizione all'Albo, requisiti che si comprovano: a) con il certificato di cittadinanza italiana, ovvero, qualora si tratti di stranieri con quello di residenza da almeno dieci anni in Italia, purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; b) con il certificato generale del casellario giudiziario rilasciato non più di un mese prima della domanda di iscrizione. Qualora nelle imprese, oltre il direttore amministrativo, vi sia un direttore tecnico, detti documenti debbono essere presentati da entrambi; c) con il certificato di iscrizione alla Camera di commercio contenente l'indicazione dell'attività della ditta; d) con un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti l'iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile categoria B nel triennio precedente la domanda di inclusione nell'Albo. Il certificato dovrà riferirsi alla particolare attività imprenditoriale svolta dal richiedente. È chiara l'opportunità di

questo documento perché permette di valutare l'importanza economico-industriale dell'azienda: una azienda non potrà sostenere di essere attrezzata a svolgere lavori per somme molto cospicue, quando, pur esercitando da molto tempo attività produttive, paga imposte inadeguate; f) ultimo requisito, facoltativo, è l'iscrizione in una associazione di categoria.

L'articolo 9 parla dei requisiti specifici richiesti per le iscrizioni e, precisamente, della idoneità tecnica, della capacità finanziaria e dell'attrezzatura tecnica.

L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio e che si riferiscono a lavori eseguiti o diretti dal richiedente.

L'idoneità può essere dimostrata anche con lavori eseguiti all'estero: in tal caso la certificazione deve pervenire dal Console italiano residente nella zona dove i lavori sono stati eseguiti.

La capacità finanziaria deve essere dimostrata da valide referenze bancarie o da documenti che chiaramente attestino la potenzialità economica e finanziaria del richiedente. Per quanto si riferisce alle referenze bancarie, il nuovo testo del progetto di legge accoglie le istanze dell'Associazione bancaria italiana per la tutela del segreto bancario e prescrive che la richiesta delle informazioni va fatta direttamente e riservatamente dal Comitato agli Istituti indicati dal richiedente.

L'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale devono essere elencati e descritti i mezzi di cui dispone. La consistenza del macchinario, degli attrezzi e dei materiali in genere potrà essere controllata per verificarne l'esistenza e l'efficienza.

L'articolo 10 stabilisce quali debbono essere i requisiti delle società commerciali e delle cooperative per la iscrizione all'Albo. Esso prescrive che il certificato di cittadinanza italiana e di residenza decennale, per gli stranieri, e il certificato generale del casellario giudiziario (n. 1 e 2 dell'articolo 8) devono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori per ogni altro tipo di società. Per quanto si riferisce a quest'ultima richiesta, mi permetto di rilevare che la denominazione di amministratori è un po' troppo generica perché, nel caso si tratti di società

per azioni o a responsabilità limitata, gli amministratori possono essere molto numerosi, ma soltanto una parte di essi ha il potere di rappresentanza. Ora, è legittimo pensare che la documentazione non debba essere presentata da tutti gli amministratori che siedono in Consiglio, ma esclusivamente da quelli che hanno il potere di rappresentanza, ossia che hanno la facoltà di contrarre impegni a nome della società. I documenti concernenti l'idoneità tecnica devono riferirsi al direttore tecnico, quando questa sia persona diversa dal titolare.

CAMANGI. Mi permetto di far rimarcare, a proposito delle osservazioni dell'onorevole relatore, che trattasi del certificato di cittadinanza italiana e del certificato del casellario giudiziario, ossia di requisiti di ordine generale, direi, quasi morale.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sì, comprendo, ma un consiglio di Amministrazione può essere formato da dieci o quindici persone, molte delle quali siedono in Consiglio e deliberano, ma non intraprendono rapporti diretti con terzi.

CAMANGI. Non ho nessuna ragione per insistere nella mia obiezione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. In fondo si può lasciare anche la parola « amministratori »; l'essenziale è che il termine non venga interpretato in senso rigidamente estensivo.

Nulla da obiettare sul contenuto del secondo comma dell'articolo 10. Le società sono tenute ad esibire copia autentica dell'atto costitutivo, un certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato da non oltre due mesi e dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di iscrizione dell'impresa nell'Albo.

L'articolo 11 parla delle eventuali variazioni dei requisiti per l'appartenenza all'Albo. Le imprese iscritte, debbono comunicare entro 30 giorni al Comitato centrale per la tenuta dell'Albo tutte le variazioni intervenute nei loro requisiti, organizzazione, struttura e attrezzatura che siano rilevanti per una corretta applicazione della presente legge.

Questa disposizione, è giusta: i fatti che si verificano in una impresa, sia individuale che collettiva, e che abbiano rilevanza sulla appartenenza sua o meno all'Albo o quanto meno sulla sua classificazione, debbono essere

sollecitamente segnalati al Comitato per le opportune correzioni.

L'articolo 12 riguarda la classifica di iscrizione. I costruttori sono iscritti nell'Albo con l'indicazione relativa all'importo massimo dei lavori che possono assumersi. Le categorie sono 8 e vanno da un minimo di 5 milioni, per la prima categoria, ad un massimo illimitato, per l'ottava. Le categorie e le sottocategorie sono poi specificate in una diligente tabella allegata alla proposta di legge. Le aziende possono essere ammesse agli appalti entro i limiti della categoria alla quale appartengono con la possibilità di superare il limite di un ventesimo. A proposito di questo limite di eccedenza, ritengo che esso sia troppo basso e che debba essere aumentato.

L'articolo 13 si riferisce alla tassa di concessione governativa da corrispondersi per l'iscrizione all'Albo.

Tale tassa va da un minimo di 2 mila lire, per la prima categoria, ad un massimo di 50 mila lire, per l'ultima categoria.

A proposito dell'articolo 13 devo richiamare il parere espresso dalla V Commissione, che, esaminando la proposta di legge, ha espresso parere favorevole a condizione che la spesa, cui deve andare incontro il Ministero dei lavori pubblici per la tenuta dell'Albo, risulti coperta; ossia, la V Commissione si preoccupa che il Ministero dei lavori pubblici non abbia a sostenere oneri che superino l'introito complessivo derivante dalla applicazione della tassa di concessione governativa, a norma dell'articolo 13.

CAMANGI. A proposito dell'atabella relativa alla tassa di concessione, è da dire, innanzitutto, che essa è stata concordata, a suo tempo, col Ministero delle finanze, ed, in secondo luogo, che essa è in sostanza quella stessa tabella che serviva per l'applicazione di una certa legge — di cui ora non ricordo né la data né il numero — che stabiliva appunto tale tassa. Insomma, essa è venuta fuori, diciamo, automaticamente.

Circa l'osservazione della V Commissione, devo far presente che essa, in un certo senso, è già superata dal fatto che effettivamente, già oggi, il Ministero dei lavori pubblici sostiene le spese per la tenuta dell'Albo, perché, come sapete, presso il Ministero esiste un ufficio, l'Ispettorato dell'albo degli appaltatori, che non è stato mai soppresso, che ha sempre continuato a funzionare permettendo allo Stato di incassare la tassa di concessione. Quindi il problema non nasce per la prima volta. Né è il caso di preoccuparsi perché il gettito di tale tassa sarà certamente supe-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

riore alle spese che comporterà la tenuta dell'Albo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ringrazio il proponente per questa sua delucidazione.

Lo stesso articolo 13, inoltre, al secondo comma, prescrive che, qualora un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa di concessione governativa sia commisurata, non alla sommazione delle varie categorie, ma all'ammontare massimo dei lavori per i quali l'impresa ha chiesto la iscrizione; al terzo comma viene stabilito che, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno successivo; l'ultimo comma, infine, regola la cancellazione dell'impresa dall'Albo, per cui è necessaria la presentazione di una domanda, in carta libera, entro il 31 dicembre. La cancellazione avrà efficacia a partire dall'anno successivo.

L'articolo 14 si occupa del cambio di classifica degli iscritti all'Albo. Per il primo comma « i costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo trascorso un anno dalla prima iscrizione o dall'ultima modificazione ». Per il secondo comma, « l'iscrizione può essere modificata dall'ufficio quando risulti che il costruttore, nella esecuzione di determinati lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie ».

Non mi rendo conto della ragione per la quale viene stabilito il limite di un anno dalla iscrizione o dall'ultima variazione per il cambio di classifica. Si sa, infatti, che un'impresa, nel corso di brevissimo tempo, può, ad esempio, potenziare le proprie attrezzature, sì da avere la possibilità di concorrere per appalti di importo maggiore! Per tali ragioni si potrebbe permettere la variazione di classifica ogni qual volta un'azienda dimostri di avere effettivamente migliorato le proprie attrezzature o di essersi adeguatamente potenziata sul piano tecnico e finanziario.

L'articolo 15 si occupa della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione. In quell'articolo vengono stabiliti i casi in cui è permessa la sospensione dell'iscrizione nei confronti di imprese costruttrici. I casi sono i seguenti: 1°) quando sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento; 2°) quando siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 16, n. 2; 3°) quando siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella esecuzione di lavori; 4°) quando vi sia ri-

provevole condotta in genere o nei riguardi della stazione appaltante, tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti relativi; 5°) quando vi sia negligenza nella esecuzione di lavori; 6°) nel caso di infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Ho delle perplessità circa il punto 1°), nel quale si parla di concordato preventivo o di fallimento. Ritengo che soltanto quando il fallimento è dichiarato (e nella passata legislatura, a questo riguardo, è stata mossa una giusta osservazione da parte della Commissione della Giustizia) può essere considerato motivo di cancellazione. Insomma, a mio avviso, non può bastare soltanto il fatto che è stata iniziata una procedura di fallimento per determinare la sospensione dell'iscrizione all'Albo. Quante volte il fallimento viene richiesto, ma il tribunale non lo accoglie!

Pertanto, io penso che, al punto 1°) si sarebbe dovuto usare quest'altra formula: quando sia in corso procedura di concordato preventivo o si sia constatato lo stato di insolvenza.

CAMANGI. Si tratta di un provvedimento cautelativo!

ALESSANDRINI, *Relatore*. Lo stato di insolvenza deve essere dimostrato e non può essere presupposto per il suo mancato pagamento di una cambiale.

CAMANGI. Allora interviene addirittura un giudizio di merito!

CIBOTTO. A mio avviso occorrerebbe esplicitamente dire che occorre il provvedimento del tribunale dichiarante il fallimento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Questo è un'altra cosa!

Il caso previsto dal punto n. 2, ossia quello di condanna per delitto contemplato nei titoli dal primo all'ottavo del libro secondo del Codice penale, ovvero per qualsiasi infrazione a leggi penali che per la sua gravità denoti difetto di senso morale o di rettitudine, si riferisce tanto al titolare dell'impresa che al direttore tecnico, a uno o più soci e al direttore tecnico se si tratta di società a nome collettivo o in accomandita semplice; ad uno o più amministratori e al direttore tecnico se si tratta di altre specie di società. Anche qui, penso, sia privo di rilevanza il fatto della esistenza di un precedente penale a carico di un amministratore che non abbia la rappresentanza legale della società.

L'articolo 16 stabilisce le norme relative alla cancellazione delle imprese dall'Albo. Sono cinque i casi: 1°) grave negligenza o

malafede nell'esecuzione dei lavori; 2°) condanna, per il delitto contemplato nei titoli dal 1° all'8° del libro 2° del Codice penale, ovvero per infrazioni a leggi penali che denotino difetto di senso morale o di rettitudine; 3°) fallimento, liquidazione di attività o cessazione; 4°) domanda di cancellazione; 5°) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente. A proposito della prima parte del punto 2°), faccio presente che la Commissione della Giustizia, nel parere espresso sulla proposta di legge esaminata nella passata legislatura, suggeriva di introdurre fra i delitti per i quali è prevista l'esclusione dall'Albo anche quelli contemplati dal titolo XIII del Codice penale, che riguardano i reati contro il patrimonio. Nella seconda parte sempre del punto 2°, laddove si parla di « qualsiasi infrazione a leggi penali che, per la sua gravità, denoti difetto di senso morale o di rettitudine », la Commissione della Giustizia metteva in rilievo una genericità e discrezionalità di formulazione che, a suo avviso, andava corretta.

L'articolo 17 riguarda la comunicazione degli addebiti: « I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 sono preceduti dalla comunicazione al costruttore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per le deduzioni ».

L'articolo 18 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato centrale dell'Albo. Nel primo comma è detto che l'Albo dei costruttori è amministrato da un Comitato centrale che ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Alcune attribuzioni del Comitato, come è previsto dal secondo comma, possono essere demandate a sottocomitati da costituire con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Al terzo comma è previsto che il Comitato deve riferire trimestralmente al Ministro per i lavori pubblici sulla propria attività.

Al quarto comma si stabilisce che il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito da una serie di persone elencate in otto categorie dalla lettera *a*) alla lettera *h*). Non credo che sia il caso di menzionarle tutte. Metterò soltanto in rilievo che è stato suggerito di aggiungere un Magistrato, di grado inferiore al Presidente, che potrebbe essere un consigliere di Cassazione. Preciso che anche questo suggerimento è contenuto nel parere espresso nella passata legislatura dalla Commissione della Giustizia. Mi sia permesso di aggiungere che ritengo il suggerimento quanto mai opportuno.

L'articolo 18 prosegue specificando che i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici su designazione dei Ministri interessati, e, per quelli di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), la designazione spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tutti durano in carica due anni, tranne il presidente e quelli indicati nelle lettere *c*) e *d*), che partecipano al comitato in virtù della carica ricoperta. Ai membri per la partecipazione alle riunioni spetta un gettone di presenza. Per coloro che devono spostarsi per partecipare alle riunioni del Comitato l'ultimo comma prevede il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se sono dipendenti statali, e quello previsto per il personale di grado VI se sono estranei all'Amministrazione statale.

L'articolo 19 disciplina la validità delle deliberazioni dei ricorsi: le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati hanno validità se prese con la partecipazione della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità il voto del presidente è determinante.

Inoltre è precisato che: « Le deliberazioni stesse sono soggette all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso al Ministro dei lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, dispone il riesame da parte del Comitato ».

L'articolo 20 tratta del casellario dei costruttori e della pubblicazione dell'Albo, elencando nei punti *a*), *b*) e *c*) tutte le informazioni che si ritengono utili per un completo e continuo aggiornamento dell'Albo.

L'articolo 21 parla delle spese per la tenuta dell'Albo. In proposito richiamandoci alle preoccupazioni espresse dalla Commissione Bilancio e Partecipazioni statali possiamo tranquillamente affermare che, secondo le previsioni, i proventi della tassa Concessioni governative saranno più che sufficienti per coprire dette spese.

Infine vi sono le disposizioni transitorie e finali, che si riferiscono alla iscrizione e alla conferma delle imprese che dopo la dispersione del Comitato previsto dalla legge 30 marzo 1942, n. 511, sono attualmente iscritte negli elenchi conservati presso il Ministero dei lavori pubblici. Le imprese iscritte nell'Albo a norma della legge citata possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente, ma a determinate condizioni. Devono mettersi a posto con il pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo in cui sono rimaste

iscritte negli elenchi. Devono, inoltre, presentare domanda diretta al « Comitato », entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. La domanda deve essere presentata al Provveditorato alle opere pubbliche nella cui circoscrizione le imprese hanno sede. La domanda, opportunamente corredata dai documenti, preciserà per quali categorie di lavoro e per quale importo di classifica si chiede di perfezionare l'iscrizione.

L'articolo 23 tutela la temporanea ammissione agli appalti delle imprese che hanno presentato domande di conferma o di nuova iscrizione. Nell'attesa che le pratiche trovino normale svolgimento le imprese che si trovano nelle condizioni previste potranno, per un anno dall'entrata in vigore della presente legge, continuare a partecipare agli appalti in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie amministrazioni prima della emanazione della presente legge.

Ultima benevola osservazione per rilevare che un anno, dato il grande numero delle imprese iscritte negli elenchi provvisori, è probabilmente insufficiente per giungere alla normalizzazione completa di cui si tratta. Sarebbe pertanto opportuno prorogare questo periodo di tempo, in modo che le imprese possano continuare a partecipare agli appalti, fin tanto che il Ministero non avrà regolarizzato la loro posizione.

Così, ho terminato il breve esame della proposta di legge Camangi, per la quale il parere del relatore è favorevole all'approvazione. Naturalmente si dovrà tener conto delle osservazioni che via via mi sono permesso di fare.

Mi auguro veramente che il provvedimento venga approvato, perché sono sicuro che la nuova disciplina gioverà, non soltanto a portare ordine e tranquillità nell'ambiente degli operatori economici della edilizia, ma servirà anche ad allontanare, creando un maggior senso di responsabilità, l'eventualità di dolorose sciagure.

PRESIDENTE. Mi compiaccio con l'amico Alessandrini per la brillante, profonda e completa relazione che egli ha fatto sulla proposta di legge Camangi.

È inutile che io rilevi l'importanza della proposta e la necessità di approfondirla (col contributo che ognuno di noi apporterà) in modo che essa possa essere finalmente approvata, evitando così che si giunga alla fine della legislatura e che poi decada, così come è avvenuto per le precedenti analoghe proposte. Faccio quindi affidamento sulla colla-

borazione di tutti i componenti la Commissione.

CERVONE. Dopo l'accuratissima e diligentissima relazione fatta dall'onorevole Alessandrini, dopo il dibattito che in questa Commissione si è svolto nella passata legislatura su identica proposta di legge, a me sembra che i vari gruppi presenti abbiano già la loro idea e che ci sia un *unplafond* comune sulle linee generali del provvedimento.

Dove mi sembra, invece, che si possa divergere è sui singoli articoli.

Eccomi allora a proporre la costituzione di un Comitato ristretto, con l'incarico di procedere ad un esame preliminare dei singoli articoli e di proporre alla Commissione gli eventuali emendamenti da apportare al loro testo. Ciò, oltretutto, mi sembra aderente allo spirito cui Ella, signor Presidente, si riferiva all'inizio dell'attività della nostra Commissione e quando manifestava l'avviso di evitare lunghe discussioni in Commissione, procedendo più spesso alla nomina di Comitati ristretti.

PRESIDENTE. Personalmente sono del parere che la proposta dell'onorevole Cervone sia da accettare, oltretutto, per la recente positiva esperienza fatta in occasione della discussione della legge sull'artigianato. Però, è opportuno che tutta la Commissione si pronunci.

Pertanto, sottopongo alla Commissione la proposta dell'onorevole Cervone di nominare un Comitato ristretto con l'incarico di procedere ad un esame preliminare del testo del provvedimento e di proporre eventuali emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Chiamo a far parte del Comitato ristretto i deputati Biaggi, Ceccherini, Cianca, Curti Ivano, Lombardi Giovanni, il proponente, onorevole Camangi, e il relatore, onorevole Alessandrini, che fungerà anche da Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore GALLOTTI BALBONI LISA ed altri:
« Proroga del termine assegnato per la esecu-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1960

zione del piano di risanamento della città di Ferrara » (1746):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo,

Camangi, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, De Capua, De' Cocci, De Pasquale, Di Leo, Martina Michele, Misefari, Orlandi, Sarti, Terranova e Venturini.

Sono in congedo:

Bonino e Ripamonti.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI